



Promemoria Incapacità al lavoro/Invalidità

Il presente promemoria intende darle una breve panoramica in merito alle prestazioni come pure all'ulteriore procedimento in caso di incapacità al lavoro nell'ambito della previdenza aziendale.

Prestazioni

Esonero dal pagamento dei contributi

Qualora prima del raggiungimento dell'età di pensionamento una persona diventi inabile al lavoro e/o invalida, al termine del periodo d'attesa concordato decade l'obbligo di pagamento dei contributi. In conformità al grado di prestazione desumibile dalla tabella di cui sotto, la previdenza prosegue ed è esente da contributi.

Rendita d'invalidità e rendita per figli d'invalido

Il diritto alla rendita d'invalidità della previdenza aziendale è strettamente legato al diritto alla rendita d'invalidità dell'AI.

L'AI eroga le sue prestazioni al più presto alla scadenza di un periodo di un anno, sostanzialmente non interrotto, di incapacità lavorativa di almeno il 40%, tuttavia solo nel caso in cui non entrino in linea di conto misure di integrazione ragionevoli.

La rendita AI della previdenza aziendale viene versata alla scadenza del termine di attesa definito nel piano di previdenza e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- decisione di rendita passata in giudicato emessa dall'AI;
- cessazione delle prestazioni per la continuazione del versamento del salario o delle prestazioni sostitutive (ad es. indennità giornaliera erogate dalle assicurazioni d'invalidità, d'infortunio, miliare o malattia).

La notifica tardiva all'AI può comportare un inizio tardivo, posticipato rispetto al termine d'attesa definito nel piano di previdenza, del diritto alla rendita della previdenza aziendale.

Tra l'inizio dell'incapacità lavorativa e la decisione di rendita definitiva possono passare diversi anni.

Grado di prestazione

| Inabilità al lavoro in % | Prestazione in % |
|-----------------------------|---------------------|
| 0 – 39 | 0 |
| 40 – 49 | 25 |
| 50 – 59 | 50 |
| 60 – 66 | 75 |
| dal 67 | 100 |

Ulteriore procedura

In stretta collaborazione con l'ufficio AI e gli assicuratori d'indennità giornaliera interessati verifichiamo ad intervalli regolari l'ulteriore sviluppo dell'incapacità lavorativa. In caso di cambiamenti si effettua un adattamento della prestazione, di cui verrà informato per iscritto.

Il rapporto di previdenza sussiste fintantoché persiste l'incapacità lavorativa/l'invalidità. Gli importi di risparmio per la previdenza di vecchiaia continuano ad essere accreditati sul conto di vecchiaia della persona assicurata.

Nota bene: voglia notificarci un'eventuale fine del rapporto di lavoro mediante il modulo «Notifica d'uscita».

Gli uffici AI sostengono misure finalizzate al rilevamento precoce e intervento tempestivo. Una notifica tempestiva all'assicurazione invalidità che può essere inoltrata all'assicurazione invalidità da parte del datore di lavoro, dell'assicuratore dell'indennità giornaliera o dell'assicuratore BPVG, sostiene favorevolmente la reintegrazione professionale e aiuta a prevenire l'invalidità della persona interessata. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ahv.li.

Ha delle domande? Siamo volentieri a sua disposizione. Ulteriori informazioni utili in merito alla previdenza aziendale sono disponibili al seguente sito: www.axa.ch/mia-cassa-pensione.

Voglia osservare che per il diritto alle prestazioni di invalidità è determinante il regolamento e il relativo piano di previdenza.